



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Conferimento incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell'ASM.

**Struttura proponente: U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE**

**A cura della Struttura proponente**

Il Dirigente/il Responsabile della proposta e il Responsabile del Procedimento sotto riportati con la sottoscrizione della proposta di deliberazione attestano, a seguito dell'istruttoria effettuata, che:

- la spesa presunta di Euro € 33.386,79 rientra nelle previsioni di Budget assegnato e costituisce:

COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO  INCREMENTO PATRIMONIALE  
da imputare al conto economico "Spesa del Personale" del Bilancio 2022;

- l'atto è redatto nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2013 e ss.mm.ii

- l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi della L. 20/1994 e della L. 241/1990 e s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge e regolamentare in materia.

L'Estensore: [Dott. Vito Summa]

Il Responsabile del procedimento: [.....]

Il Responsabile della Struttura proponente: [Dott. Massimiliano Gerli]

nr	Documenti allegati parte integrante del provvedimento (descrizione)	nr. pagg.
1	Schema contratto individuale di lavoro	6

**A cura della U.O.C. Direzione Economico- Finanziaria**

Il Responsabile della U.O.C. Direzione Economico -Finanziaria e/o il Responsabile della verifica contabile sotto riportati con la sottoscrizione della proposta di deliberazione attestano:

- che gli oneri derivanti dal provvedimento NON comportano scostamenti dal Budget assegnato
- la corretta imputazione contabile della spesa
- non comporta oneri di spesa

Il Responsabile della verifica contabile  
*firma*

Il Direttore della U.O.C. Direzione economico finanziaria

**PARERE del Direttore Amministrativo Dr. Massimiliano GERLI**

NON FAVOREVOLE	FAVOREVOLE

**PARERE del Direttore Sanitario Dr. Giuseppe MAGNO**

NON FAVOREVOLE	FAVOREVOLE

(\*) il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, s.m.i. e norme collegate

## IL DIRETTORE DELL'UOC GESTIONE RISORSE UMANE

### VISTI:

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
- la Legge Regionale n. 39/2001 s.m.i;
- l'articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 12 dell' 1.7.2008 concernente l'istituzione dall'1.1.2009 dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera;
- l'art. 2 della legge regionale n. 2 del 12.1.2017, relativo al "Nuovo assetto delle Aziende del Servizio Sanitario regionale";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 238 del 17/11/2021, su conforme Deliberazione della Giunta Regionale n. 891 del 29/10/2021, di nomina della Dott.ssa Sabrina Pulvirenti a Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera – ASM;
- il Contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Matera - ASM Rep. n. 891 del 29/10/2021, tra il Dott. Vito Bardi, in qualità di Presidente pro tempore della Giunta Regionale e la Dott.ssa Sabrina Pulvirenti;
- la Deliberazione n. 735 del 18.11.2021, concernente la presa d'atto dell'insediamento della dott.ssa Sabrina Pulvirenti in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera;
- la Deliberazione n. 736 del 18.11.2021, di conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera al dott. Giuseppe Magno;
- la Deliberazione n. 737, di rettifica delle Deliberazioni nn. 735 e 736 del 18.11.2021;
- la Deliberazione n. 739 del 23.11.2021, di conferimento dell'incarico di Direttore Amministrativo al dott. Massimiliano Gerli;

**DATO ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L.R. n. 39/2001, il Direttore Amministrativo dirige le unità operative amministrative costituite nell'ambito dell'azienda ed è il responsabile dell'Area dipartimentale delle attività amministrative;

### PREMESSO che

- con deliberazione n. 803 del 14.09.2020, è stato indetto avviso pubblico per l'attribuzione di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell'ASM, ai sensi degli artt. 15 e 15-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni;
- l'avviso è stato pubblicato sul BUR della Basilicata n. 79 del 16 settembre 2020, parte II, e, per estratto, sulla GURI n. 82 del 20.10.2020 - IV serie speciale - concorsi, con scadenza il 19.11.2020;
- con deliberazione n. 155 del 24.02.2021, sono state ammesse all'avviso tutte le n. 4 domande di partecipazione pervenute;
- con deliberazione n. 171 del 26.02.2021, è stata nominata la Commissione di valutazione ai fini dell'espletamento della selezione, successivamente modificata con deliberazione n. 391 del 03.06.2021;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 844 del 30.12.2021, con la quale è stata approvata la graduatoria finale, così come predisposta dalla Commissione di valutazione, dei n. 4 candidati ammessi all'Avviso e presenti al colloquio, risultati tutti idonei e visti gli approvati atti e verbali tutti ivi menzionati;

**DATO ATTO** che i primi tre candidati della graduatoria di cui alla Deliberazione n. 844/2021 formano la terna dei candidati idonei con il miglior punteggio da considerare ai fini del conferimento dell'incarico;

**DATO ATTO** altresì, che la copertura del posto di Direttore della Struttura Complessa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell'ASM, già prevista nel PTFP 2021/2023, è stata confermata, per l'anno 2022, nel Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024, approvato, in via definitiva, con deliberazione n. 267 del 3.05.2022;

**CONSIDERATO CHE:**

- con n. prot. aziendale 39433 del 16 luglio 2021 un/a candidato/a ha avanzato richiesta di accesso agli atti al competente ufficio aziendale URP, con richiesta di estrazione copia dei verbali relativi all'avviso in oggetto;
- con pec del 10 settembre 2021 acquisita al protocollo aziendale n. 45986 un/a idoneo/a presentava a mezzo avv. (omissis) istanza in autotutela volta ad ottenere il rinvio degli atti alla Commissione per una nuova valutazione dei lavori scientifici, richiesta motivata sulla scorta delle argomentazioni in fatto ed in diritto così come svolte nella richiamata istanza presente agli atti di questa Direzione;
- tale richiesta di autotutela presentata dall'avv. (omissis) del/la candidato/a veniva inviata al dirigente avvocato aziendale con richiesta di parere;
- il dirigente avvocato aziendale, con nota di protocollo n. 47215 del 17 settembre 2021, rendeva il richiesto parere;
- in data 5 ottobre 2021, l'avvocato (omissis) per conto di un/a candidato/a (omissis) ha notificato all'Azienda un atto stragiudiziale - acquisito al protocollo aziendale n. 49670;
- è stata presentata istanza di accesso da parte dell'Avv. (omissis) legale di un /a candidato/a indirizzata all'URP aziendale, in data 21 marzo 2022, acquisita al protocollo aziendale con n. prot. 14895, mediante consultazione e rilascio di copia di tutti gli atti relativi alla procedura in parola;
- in data 20 maggio 2022, con nota acquisita al protocollo azienda n. 24474, per conto di un/a candidato/a e per il tramite dell'avv. (omissis), perveniva atto di significazione e diffida con il quale s'invitava l'Azienda a concludere il procedimento in parola;
- che, in data 06 Giugno 2022, il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza aziendale ha fornito riscontro, a mezzo pec n. prot aziendale 26437 /2022, alla nota n. prot. 24474;

**ATTESO** che l'ASM, avuto riguardo alla complessità delle sollevate questioni tecnico-giuridiche, in data 10 settembre 2021, ha chiesto all'avvocato aziendale, un parere in merito a quanto esposto dall'avvocato (omissis) legale di un/a candidato/a segnatamente nell'istanza di autotutela del 10.09.2021;

**VISTO** il parere reso dall'avvocato dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera, acquisito al protocollo aziendale n. 47215 del 17/09/2021, depositato agli atti del competente ufficio UOSD GESTIONE AFFARI GENERALI E AFFARI LEGALI, in riscontro a quanto segnalato dal citato avvocato (omissis) con il quale sono stati sollevati dei rilievi in merito alla procedura de qua, parere agli atti dell'azienda, facente parte integrale e sostanziale del presente atto:

*“L'art. 4 delle disposizioni per ii conferimento degli incarichi di struttura complessa per la dirigenza medica-sanitaria nelle Aziende del SSR della Basilicata approvate con DGR 1104 del 16.09.2014 recita al co. 15 che "La valutazione del curriculum professionale avviene secondo i criteri di cui all'art.8 del DPR 484/1997" con riferimento "alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchè ii suo impatto sulla comunità scientifica". L'art. 8 del DPR 484/1997 al co. 4 stabilisce che "Nella valutazione del curriculum e presa in considerazione, altresi, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchè ii suo impatto sulla comunità scientifica ed al co. 6 che "Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e delta valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneità del candidato all'incarico". Infine l'art. 11 del DPR 484/1997 ai cui principi l'avviso pubblico ha stabilito dovesse ispirarsi la precisazione*

*dei criteri di valutazione dei curricula e del colloquio stabilisce che "la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidate".*

*La Commissione preposta al procedimento idoneativo:*

- a) *ha limitato l'attribuzione del punteggio solo alla produzione scientifica effettuata su riviste internazionali degli ultimi 10 anni escludendo sia quella effettuata su riviste nazionali, sia quella effettuata ultra decennio;*
- b) *non ha fissato alcun criterio per l'attribuzione dei punteggi;*

*Tale modus operandi ha leso il diritto dei partecipanti alla procedura all'adempimento delle operazioni valutative nel rispetto dell'anzidetta disposizione regolamentare nonche' di criteri prestabiliti."*

## **CONSIDERATO**

- che, alla luce delle considerazioni svolte nel parere rilasciato dall'avvocato aziendale, nonché dei rilievi avanzati con la sopra richiamata istanza di autotutela del 10 settembre 2021, formulata dall'Avv. (omissis) per conto di (omissis), si è ravvisata la necessità, avuto riguardo alla delicatezza, complessità e specificità delle questioni trattate, di chiedere un parere pro-veritate ad un legale specializzato in diritto amministrativo, prima di assumere qualsiasi atto inerente la procedura di che trattasi;
- che, a tal fine, sono stati interpellati tre avvocati esperti di diritto amministrativo di indubbia competenza e di comprovata esperienza nel settore - di cui due iscritti nell'albo aziendale ed un professore universitario di diritto amministrativo - come di seguito riportato. Richiesta preventivo di parcella per emissione parere *pro veritate*:
  - 1) ad avv. (omissis) a mezzo pec aziendale n. prot.20583 del 27 aprile 2022, riscontrata in data 29 Aprile 2022 n. prot 20911 professore universitario;
  - 2) ad avv. (omissis), iscritto albo aziendale, a mezzo pec aziendale n. prot. 20584 del 27 aprile 2022 riscontrata il 3 maggio 2022 n. prot. 21319;
  - 3) ad avv. (omissis), iscritto albo aziendale, a mezzo pec aziendale del 4 Maggio 2022 n. prot. 21852 riscontrata il 5 maggio 2022 n. prot. 22009.

## **VISTI**

- i preventivi presentati dagli avvocati interpellati come sopra riportato, in ossequio ai principi di efficienza ed economicità che devono connotare l'azione amministrativa, formalmente acquisiti agli atti aziendali si è ritenuto di affidare l'incarico, teso all'acquisizione del parere *pro veritate* all'Avv. (omissis), iscritto nell'elenco degli avvocati ASM, patrocinante in Cassazione e dinanzi alle giurisdizioni superiori, dottore di ricerca in diritto amministrativo, che ha formulato un preventivo (più contenuto) di € 3.500,00 più c.p.a. per un totale lordo di € 3.640,00; al preventivo è seguita accettazione, giusta atto deliberativo n 289/2022, trasmessa al professionista con nota prot aziendale n. 23104 del 12 maggio 2022;

**PRESO ATTO** che l'Avv. (omissis), a mezzo pec ricevuta al protocollo aziendale in data 19 maggio 2022 con numero 24177, ha trasmesso il commissionato parere - presente agli atti dell'azienda e facente parte integrale e sostanziale della presente deliberazione - che di seguito si trascrive nelle parti di interesse:

*Illustrazione dei fatti come evincibili dai documenti messi a disposizione dall'ASM -forniti dal segretario della procedura in parola*

*- Natura e struttura del procedimento;*

- *Questione controversa e giudizio della commissione per l'esame di idoneità.*

- *Conclusioni*

1. **ILLUSTRAZIONE DEI FATTI COME EVINCIBILI DAI DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'A.S.M.** - *Di seguito i fatti che sottendono alla richiesta di parere: L'Azienda Sanitaria di Matera con deliberazione del 14 settembre 2020 n. 803 ha indetto una procedura per titoli e colloquio per incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Endocrinologia e Malattia Metaboliche. – Successivamente è stata costituita la commissione di valutazione, che in appresso ha provveduto all'ammissione dei candidati. – In merito alle modalità di valutazione l'avviso testualmente stabilisce che la commissione, prima di procedere alla valutazione, ne predispone i criteri, tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. Ai sensi del DGR n. 1104 del 16.09.2014 - La commissione dispone complessivamente di 80 punti, di cui 40 relativi al curriculum e 40 relativi al colloquio; - Il curriculum è valutato secondo i criteri di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 484/1997 con riferimento alle attività e ai punteggi massimi previsti dalla stessa DGR; - Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 28/40. In ordine alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la D.G.R. 1104 del 16.09.2014 stabilisce che la commissione valutativa dispone di 10 punti, e che la produzione scientifica valutabile deve essere pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere e quest'ultime devono essere caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, e le pubblicazioni, infine, devono avere impatto sulla comunità scientifica. – La commissione quindi, in sede di esame della produzione scientifica degli aspiranti all'incarico direttivo, decide di assegnare il punteggio disponibile alla produzione scientifica su riviste internazionali negli ultimi 10 anni. - All'esito della procedura è stata formata una graduatoria di merito degli idonei che vede al primo posto omissis e al secondo posto omissis. – Senonché in data 10 settembre 2021 il/la omissis è insorto/a stragiudizialmente contro la valutazione della commissione sostenendo la violazione della d.g.r. n. 1104 del 16 sett. 2014, l'illegittima limitazione temporale e geografica delle pubblicazioni, e l'assegnazione di punteggio pari a 9,50 per un candidato senza motivazione. – In particolare, secondo l'avviso del/la candidato/a la commissione avrebbe illegittimamente limitato temporalmente e geograficamente le pubblicazioni (rectius la valutazione delle pubblicazioni). Il riferimento della doglianza è alla decisione della commissione che in sede di valutazione svolge preliminarmente una operazione di discernimento reputando a suo giudizio tecnico, evidentemente e intuibilmente maggiormente rispondente ai criteri di impatto, le pubblicazioni più recenti e collocate su riviste internazionali. – In seguito, omissis che nella valutazione della commissione ha ottenuto il maggior punteggio, ha diffidato l'ASM alla definizione della procedura. –*

2. **NATURA E STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO.** - Tanto premesso, e per intuibili ragioni di metodo, quindi, al fine di esprimere parere sulla fondatezza delle censure mosse da omissis, è appena il caso di ripercorrere i tratti peculiari di tale tipo di procedura, che riguarda il conferimento di incarico direttivo di struttura complessa. - All'uopo deve evidenziarsi che in subiecta materia si è formato un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale ad avviso del quale la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali del ruolo sanitario non ha natura di un concorso, in quanto la Commissione di valutazione si limita a verificare i requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell'incarico dirigenziale in questione, in esito ad un colloquio orale e alla valutazione dei curricula, senza formare una graduatoria, ma semplicemente predisponendo un elenco di candidati, tutti idonei, perché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione alla natura dell'incarico da conferire. Cosicché le controversie sui provvedimenti assunti dal direttore generale di una Azienda Sanitaria per la copertura di posti vacanti di dirigente di struttura sanitaria complessa, esulano persino dalla giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di una scelta comunque riconducibile alla capacità di diritto privato della Azienda Sanitaria stessa in base ad un giudizio idoneativo e non di merito, per cui la relativa procedura di affidamento non rientra nella figura del concorso per l'assunzione al pubblico impiego in senso stretto (in termini T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 12/10/2017, n.4778 in termini anche T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 03/08/2021, n.550 laddove spiega che la procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa non ha carattere concorsuale, per gli effetti del riparto della giurisdizione ai sensi dell'art. 63, co. 4, del d. lgs n.

165 del 2001, in quanto non prevede lo svolgimento di prove selettive con la formazione di una graduatoria finale e l'individuazione di un candidato vincitore, essendo piuttosto finalizzata ad una scelta essenzialmente fiduciaria nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali).<sup>1</sup> Sul punto si veda anche T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 17/01/2020, n.43 laddove spiega che la selezione per l'affidamento dell'incarico di direttore di struttura sanitaria complessa non integra un concorso in senso tecnico, anche perché si articola secondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario operata dal direttore generale della Azienda, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali. Così anche Consiglio di Stato sez. III, 18/04/2019, n.2531. e T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 03/10/2005, n.4392. Del pari la Corte di Cassazione ha chiarito proprio recentemente che in tema di dirigenza sanitaria, il procedimento di conferimento di incarico dirigenziale di struttura complessa di cui all'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 è contrassegnato da due fasi: la prima è incentrata sul giudizio di idoneità, formulato dall'apposita commissione di esperti incaricata di stilare una rosa di candidati e privo di valutazioni comparative; la seconda, finalizzata al conferimento dell'incarico, è rimessa alla discrezionalità del direttore generale e non si fonda sulla previa formazione di alcuna graduatoria, atteso che l'unico elemento rilevante per l'assegnazione finale è quello dell'idoneità (Cassazione civile sez. lav., 03/09/2021, n.23889 cfr. anche Cassazione civile sez. un., 06/03/2020, n.6455). – Sempre sul carattere fiduciario di tale tipo di procedura la giurisprudenza di merito ha chiarito che nella procedura per la scelta del direttore sanitario di struttura complessa, la natura squisitamente fiduciaria della decisione del direttore generale prevale sugli aspetti procedurali che connotano la selezione della terna dei candidati, sì da collocare le eventuali illegittimità che abbiano viziato la scelta nell'alveo della violazione dei principi di buona fede e correttezza, suscettibili di dar luogo a una tutela risarcitoria, ma mai all'annullamento dell'atto, non essendo specificamente prevista per tale ipotesi una forma tipizzata di invalidità tale da rendere ammissibile una tutela demolitoria (Tribunale Foggia sez. lav., 21/10/2021, n.3738).<sup>2</sup> In termini anche Corte appello Ancona sez. lav., 23/06/2021, n.158 laddove afferma che “La procedura di conferimento dell'incarico di dirigente medico di struttura complessa è improntata ad un carattere essenzialmente fiduciario ad opera del direttore generale della ASL, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali, fermo restando che nell'esercizio di tale potere discrezionale, il Direttore generale è tenuto a conformarsi ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua di quanto prevede l'art. 97 Cost.. 3. QUESTIONE CONTROVERSA E GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESAME DI IDONEITÀ. - Chiarito quindi il tratto eminentemente fiduciario dell'incarico in questione, veniamo dunque al tema posto dall'istanza di autotutela formulata da uno degli aspiranti all'incarico direttivo, e, segnatamente, da omissis che in virtù della valutazione operata dalla commissione si colloca al secondo posto laddove, omissis invece si colloca al primo posto. - Come accennato in premessa, l'intera questione si concentra sostanzialmente sul punteggio che la commissione ha attribuito ai candidati in relazione al criterio SUB E. Tale criterio è elaborato dalla DGR n. 1104 del 16.09.2014 e segnatamente attiene alla valutazione del CV, laddove stabilisce che la commissione dispone di 10 punti attribuibili per la produzione scientifica strettamente pertinenziale alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtri nell'accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. Sicché i criteri fissati dal DPR in menzione sono: **la pertinenzialità; la collocazione e l'impatto.** A questo punto la commissione in relazione a tale criterio stabilisce di tenere in considerazione le pubblicazioni su riviste internazionali negli ultimi 10 anni. In disparte ogni considerazione sulla ragionevolezza della decisione, -che pare abbastanza intuibile laddove il restringimento del limite temporale nella valutazione è palesemente inteso (ancorché non espressamente ma facilmente intuibile) a provare la continuità- oltre che l'attualità – dell'impegno scientifico, e la collocazione internazionale già di per sé attribuisce alla pubblicazione un maggiore pregio perché si riferisce (ovvero si rivolge, anche per diffusione) ad una comunità scientifica più ampia, - qui deve evidenziarsi che tale decisione attiene al giudizio della commissione (che è di natura tecnica e si consuma

*nell'ambito di una procedura marcatamente caratterizzata dal tratto della fiduciarietà). - Sicché nel caso di specie non ci troviamo dinanzi ad una decisione amministrativa che stabilisce criteri più restrittivi di valutazione, quanto ad una decisione della commissione che nell'applicazione del criterio previsto dalla DGR n. 1104 del 16.09.2014, premia la produzione scientifica più recente, con una collocazione scientifica internazionale, rispetto alla produzione scientifica meno recente. – Sotto questo profilo l'atto di contestazione non fa emergere l'illogicità del giudizio. - Né, al di là dei motivi di contestazione, si ritiene tale tipo di decisione illegittima, nella misura in cui essendo una decisione valutativa della commissione non appare *ictu oculi* gravemente illogica. Essa stabilisce di premiare la produzione scientifica più recente e meglio collocata, e lo fa enunciando il modus operandi. Così facendo la commissione ha svolto un giudizio tecnico nel pieno delle sue prerogative. - Sul punto peraltro giova ricordare che la valutazione dei titoli e dei curricula professionali da parte della Commissione giudicatrice rappresenta espressione di discrezionalità tecnica: nel formulare il giudizio tecnico sui titoli posseduti dal candidato, l'Amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (cd. concetti giuridici indeterminati). Nell'attribuire i punteggi relativi a titoli, esperienze lavorative, curricula, pubblicazioni, attività d'insegnamento ecc., l'Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (es. accertamento dell'altezza di un determinato candidato o del grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità (così T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 04/02/2022, n.803 – la massima in questo caso si estrare da una decisione che si pronuncia su un concorso pubblico per titoli ed esami indetto per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di cps-tecnico sanitario di radiologia medica cat. D, a fortiori valida per il caso che ci occupa). –*

4. CONCLUSIONI.- Così stando le cose non si ritiene che la commissione abbia svolto la propria valutazione tecnica della produzione scientifica in violazione delle disposizioni richiamate, laddove ha deciso di premiare la produzione più recente e collocata su riviste internazionali (posto che tale è il tema della contestazione). – Mentre sul prosieguo della procedura in questa sede si ritiene che l'Azienda debba uniformarsi a quanto autorevolmente stabilito dalla Corte di Cassazione sulla struttura bifasica della stessa; comeché la prima è incentrata sul giudizio di idoneità, formulato dall'apposita commissione di esperti incaricata di stilare una rosa di candidati e privo di valutazioni comparative; la seconda, finalizzata al conferimento dell'incarico, è rimessa alla discrezionalità del direttore generale e non si fonda sulla previa formazione di alcuna graduatoria, atteso che l'unico elemento rilevante per l'assegnazione finale è quello dell'idoneità. – A tale ultimo riguardo, e con specifico riferimento alla seconda fase della procedura, deve solo segnalarsi quanto avvertito dalla giurisprudenza in punto di motivazione laddove chiarisce che per il conferimento al dirigente medico dell'incarico di direzione di struttura complessa, l'obbligo di motivazione (analitica) della nomina è stato codificato come principio fondamentale della materia dall'articolo 15, comma sette bis D.Lgs. 502/1992- inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del D.L. 13 settembre 2012, n. 158- nell'ipotesi in cui il direttore generale della Azienda sanitaria intenda nominare, nell'ambito della terna di candidati idonei a lui presentata dall'apposita commissione, uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio (Tribunale Lucca sez. lav., 11/10/2021, n.242). Nelle considerazioni esposte è il mio parere”;

**CONSIDERATO CHE**, in data 23 maggio 2022, a mezzo pec n. prot. 24768, anche al fine di meglio apprezzare le considerazioni (critiche) svolte dall'Avvocato interno dell'Azienda nel rilasciato parere n. prot 47215/2021 (secondo cui, tra l'altro, sarebbe stato “leso il diritto dei partecipanti alla procedura all'adempimento delle operazioni valutative nel rispetto dell'anzidetta disposizione regolamentare nonché di criteri prestabiliti”), recte al fine di meglio approfondire le complesse (e controverse) questioni in fatto ed in diritto emerse *per tabulas* ai fini di un corretto e ponderato esercizio del potere discrezionale attribuito *ope legis* al D.G. (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 03/09/2021, n. 23889 secondo cui “in tema di dirigenza sanitaria, il procedimento di conferimento di incarico dirigenziale di struttura complessa di cui all'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 è contrassegnato da due fasi: la prima è incentrata sul giudizio di

*idoneità, formulato dall'apposita commissione di esperti incaricata di stilare una rosa di candidati e privo di valutazioni comparative; la seconda, finalizzata al conferimento dell'incarico, è rimessa alla discrezionalità del direttore generale e non si fonda sulla previa formazione di alcuna graduatoria, atteso che l'unico elemento rilevante per l'assegnazione finale è quello dell'idoneità (Nella specie, in cui la commissione di esperti aveva affiancato al giudizio di idoneità una scarna valutazione come "ottimo" o "buono", la S.C., sulla base del principio di cui in massima, ha escluso che ciò avesse trasformato l'elenco degli idonei in una graduatoria, tale da condizionare il direttore generale nell'attribuzione dell'incarico)"; cfr. Cassazione civile sez. un., 06/03/2020, n. 6455), sono stati posti all'Avv. (omissis) (incaricato della stesura del parere pro veritate) gli ulteriori quesiti di seguito riportati:*

1. posto che la Commissione, prima di ogni valutazione delle prove, dovrebbe fissare i criteri di massima - fissazione che dovrebbe precedere la conoscenza dei nominativi dei candidati - verificare se, nel caso di specie, ai fini della dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse, la conoscenza dei nominativi dei candidati sia intervenuta in un momento antecedente o successivo rispetto alla fissazione dei criteri di massima;
2. accertare se, nel fissare i criteri di valutazione, la Commissione si sia attenuta a quelli dalla stessa richiamati in atti;
3. verificare, in particolare, se l'attribuzione del punteggio sia stata correttamente motivata quanto alle singole pubblicazioni con riferimento ai singoli candidati;
4. quanto alla prova orale, accertare se siano stati fissati i criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio, e se l'operata valutazione sia stata correttamente motivata;
5. conclusivamente, relazionare se eventuali vizi (formali o sostanziali) eventualmente riscontrati possano incidere sulla validità (formale e/o sostanziale) della prova e dei successivi atti.

**PRESO ATTO** che, in data 25 maggio 2022, a mezzo pec acquisita al protocollo aziendale n.25192 del 26 Maggio 2022, l'avv. (omissis) ha fornito l'integrazione richiesta che fa parte sostanziale ed integrale del presente atto e che di seguito si riporta:

*“....omissis.. il compito precipuo della commissione è l'accertamento di idoneità degli aspiranti dirigenti all'incarico direttivo; esso, quindi non è un concorso, con la conseguenza che il candidato che ottiene il punteggio migliore non diviene titolare del diritto all'incarico, poiché residuerà in capo al Direttore Generare l'ulteriore ambito decisionale di scelta tra gli idonei; potendo, nell'ipotesi in cui la scelta dovesse cadere sul candidato con maggior punteggio, adottare una delibera con una motivazione anche succinta; invece, nell'ipotesi in cui la scelta dovesse cadere su uno tra i candidati che in sede di idoneità non ha ottenuto il miglior punteggio, pur risultando idoneo, l'atto dovrà essere corredata da una motivazione rafforzata.– Mentre, quanto alle considerazioni critiche rese dall'Avvocatura interna all'Azienda esse si incentrano sull'operato della Commissione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni. – In merito a tale tema si è diffusamente detto in sede di parere, all'uopo non avendo altro da aggiungere. –*

*- Tanto premesso di seguito si risponde alle ulteriori richieste:*

*- In merito al primo quesito la circostanza di cui alla domanda è di mero fatto, ed evincibile dal verbale n/1 del 12 luglio 2021 da cui emerge testualmente che la commissione in quella sede prende atto della delibera n. 155 del 24.02.2021 che ammette all'avviso tutti i 4 candidati (p. 1), in quella sede effettua la dichiarazione di incompatibilità (pp. 1 e 2), in quella sede precisa i criteri di valutazione dei curricula dei candidati (pp. 2-3-4-5) e in quella sede successivamente procede alla valutazione dei curricula dei candidati (p. 5). Questo è l'ordine della verbalizzazione. Si precisa che l'articolo 4 delle disposizioni per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica sanitaria nelle aziende del servizio sanitario regionale della Basilicata, approvato con la DGR 1104 del 16 settembre 2014, al primo comma stabilisce testualmente che “preliminarmente i componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazioni che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili”.*

- In merito al **secondo quesito**, dal verbale n/1 del 12 luglio 2021 a p. 3 emerge che la Commissione ha stabilito i criteri di assegnazione dei punteggi relativamente ai titoli previsti dalla DGR n° 1104 del 16.09.2014. Si precisa che l'articolo 4 delle disposizioni per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica sanitaria nelle aziende del servizio sanitario regionale della Basilicata approvato con la DGR n° 1104 del 16 settembre 2014 stabilisce che “Con riferimento al colloquio e al curriculum professionale le Aziende si possono utilizzare per analogia, i criteri di cui all’art. 8 del d.p.r. 484 del 1997”. Le cinque categorie indicate dalla Commissione ai fini della valutazione del CV dei candidati sono corrispondenti per denominazione e per punteggi disponibili alle categorie previste dalla DGR n° 1104 del 16 settembre 2014;
- In merito al **terzo quesito**, chi scrive può limitarsi a constatare che con riferimento alla categoria SUB E (produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina) la commissione disponeva di dieci punti che ha deciso di assegnare sulla base della produzione scientifica su riviste internazionali degli ultimi 10 anni; per la medesima categoria la DGR 1104 del 16.09.2014 stabilisce un punteggio massimo di 10 punti; concretamente, al/la candidato/a omissis sono stati assegnati 4 punti per una pubblicazione; al candidato/a omissis sono stati assegnati 9,5 punti per una pubblicazione; al/la candidatoa omissis è stata assegnato 1,5 punti per una pubblicazione; al/la candidato/a omissis sono stati assegnati 0,5 punti per una pubblicazione; la motivazione della attribuzione è stata numerica. Nel merito la valutazione è connotata da discrezionalità tecnica. –
- In merito al **quarto quesito**, deve osservarsi che la DGR n° 1104 del 16.09.2014 a proposito della prova del colloquio si limita a stabilire che la Commissione dispone di 40 punti relativi al colloquio; e che il superamento della prova del colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 28/30. La commissione ai fini del Colloquio ha stabilito che “i candidati saranno sottoposti alla prova ognuno su un quesito di tipo gestionale, mediante estrazione a sorte”. Dal verbale n. 2 del 13 luglio 2021 risulta che la commissione ha predisposto i quesiti e quanto necessario al sorteggio del quesito d'esame per ognuno dei candidati. Per ogni candidato/a la motivazione è stata resa sia numericamente che con un sintetico giudizio;
- In merito al **quinto quesito**, vale quanto osservato in premessa. Si fa notare, come peraltro evidenziato in sede di parere, che in esito al giudizio di idoneità spetta al Direttore Generale individuare il/la candidato/a tra gli idonei per il conferimento dell'incarico direttivo. L'art. 5 della DGR 1104 del 16.09.2014 – coerentemente con la giurisprudenza che si è formata sull'argomento – stabilisce che ove il Direttore Generale intenda nominare uno/a dei/delle candidati/e che non hanno conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
- Sulla possibilità se un eventuale contenzioso possa travolgere l'intera procedura non è possibile esprimere un giudizio prognostico di esito, in particolar modo perché il parere richiesto non ha ad oggetto la fondatezza di una domanda giudiziaria, che allo stato non sembra esservi – ancorché paventata dalle diffide stragiudiziarie.
- Vero è che l'invalidazione dell'intero giudizio idoneativo, sia per il carattere soggettivo della giurisdizione sotto la quale sono attratte le controversie in subiecta materia, sia per il principio di conservazione degli atti, deve presupporre la dichiarazione giurisdizionale di grave illogicità e manifesta irragionevolezza della valutazione della commissione; vale a dire, al netto di contestazioni formali, dovrebbe reggersi su un contro giudizio tecnico idoneo a sostenere la grave illogicità e la manifesta irragionevolezza delle valutazioni di merito della commissione”.

**CONSIDERATO CHE**, anche alle luce dei commissionati approfondimenti per come sopra richiamati, sono da ritenersi condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il designato esperto Avv. (omissis), in quanto esaustivamente motivate in fatto e in diritto e supportate da conforme giurisprudenza sia di merito che di legittimità, sicchè , in ossequio ai “principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua di quanto prevede l'art. 97 Cost.”, va condiviso l'operato giudizio idoneativo, recte la valutazione formulata “dall'apposita commissione di esperti (incaricata di stilare una rosa di candidati)” (cfr. integrazione parere Avv. omissis, secondo cui: “ ... in termini anche Corte appello Ancona sez. lav.,

23/06/2021, n. 158 laddove afferma che *“La procedura di conferimento dell'incarico di dirigente medico di struttura complessa è improntata ad un carattere essenzialmente fiduciario ad opera del direttore generale della ASL, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali, fermo restando che nell'esercizio di tale potere discrezionale, il Direttore generale è tenuto a conformarsi ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua di quanto prevede l'art. 97 Cost. 3”*);

**ATTESTATO** che il parere dell'Avvocato interno aziendale, il parere *pro veritate*, la richiesta d'integrazione e l'integrazione allo stesso fanno parte integrale e sostanziale del presente atto e che tali atti sono disponibili ed in deposito presso la direzione Amministrativa aziendale UOC personale;

**RITENUTO**, pertanto, in ragione di tutto quanto innanzi esposto, di

- individuare, nel rispetto della terna dei candidati idonei con il miglior punteggio di cui alla graduatoria di merito formulata dall'apposita Commissione di valutazione in esito all'avviso pubblico sopra specificato, la Dott.ssa Antonella CARBONE quale Dirigente cui conferire l'incarico quinquennale di Direttore della U.O.C. di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell'ASM;
- conferire alla Dott.ssa Antonella CARBONE il suddetto incarico mediante stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro;
- approvare lo schema del contratto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che sul sito internet aziendale sono state effettuate le pubblicazioni concernenti il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presenti al colloquio e la relazione sintetica della commissione di valutazione;

**ATTESTATO** che:

- il presente provvedimento è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi della L. 20/1994 s.m.i e della L. 241/1990 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge e regolamentare in materia;
- gli oneri derivanti dall'adozione del presene provvedimento non comportano scostamenti rispetto al Budget assegnato;

## P R O P O N E

Per le motivazioni e valutazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente richiamate:

- 1. DI INDIVIDUARE**, nel rispetto della terna dei candidati idonei con il miglior punteggio di cui alla graduatoria di merito formulata dall'apposita Commissione di valutazione in esito all'avviso pubblico sopra specificato, la Dott.ssa Antonella CARBONE quale Dirigente cui conferire l'incarico quinquennale di Direttore della U.O.C. di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell'ASM;
- 2. DI CONFERIRE** alla Dott.ssa Antonella CARBONE il suddetto incarico, mediante stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, con decorrenza dal giorno indicato nel contratto stesso ed attribuzione della fascia A1 – Dipartimento Multidisciplinare Medico – del vigente regolamento aziendale sulla graduazione delle funzioni dirigenziali;
- 3. DI APPROVARE** lo schema del contratto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 4. DI DARE ATTO** che
  - l'incarico comporta l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 484/1997, ove non sia stato già conseguito, a pena di decadenza;

- il trattamento economico spettante per l'incarico è quello previsto dalla contrattazione collettiva applicabile;
- il relativo costo per l'Azienda derivante dal presente atto, quantificato su base annua in € 33.386,79, e pari alla differenza tra l'attuale costo annuo della Dott.ssa Antonella CARBONE, odierna dipendente, ed il costo di massima del Direttore Medico di U.O.C., pari ad € 144.445,34, costituisce spesa di competenza dell'esercizio;
- la documentazione menzionata nel presente provvedimento è custodita presso l'U.O. proponente;

**5. DI COMUNICARE**, a cura della UOC proponente, il presente atto alla Dott.ssa Antonella CARBONE ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro per il conferimento dell'incarico di che trattasi;

**6. DI DICHIARARE** che:

- gli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento non comportano scostamenti rispetto al Budget assegnato;
- il presente provvedimento è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi della L. 20/1994 s.m.i e della L. 241/1990 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge e regolamentare in materia;
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2013 e ss.mm.ii anche per quanto concerne la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line.

**7. DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di procedere celermente agli atti conseguenti;

**8. DI ALLEGARE** il seguente documento come parte integrante e sostanziale del provvedimento:

nr	Descrizione allegato	nr. pagg.
1	Schema contratto individuale di lavoro	6

L'Estensore

Il Responsabile del Procedimento

---

Il Dirigente Responsabile  
dell'Unità Operativa proponente

---

### IL DIRETTORE GENERALE

**PER EFFETTO** dei poteri previsti:

- dal D.lgs 517/1999 in combinato disposto con l'art. 3, comma 6 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n.39 del 31 ottobre 2001 e s.m.i.

**LETTA** la proposta di deliberazione sopra riportata presentata dal Responsabile dell'Unità Organizzativa indicata in frontespizio;

**PRESO ATTO** di tutto quanto esposto in narrativa e delle dichiarazioni del proponente in merito alla legittimità del presente atto;

**ACQUISITI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario come innanzi espressi con l'apposizione delle rispettive firme;

### **D E L I B E R A**

1. di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto: Conferimento incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell'ASM;
2. di individuare, nel rispetto della terna dei candidati idonei con il miglior punteggio di cui alla graduatoria di merito formulata dall'apposita Commissione di valutazione in esito all'avviso pubblico sopra specificato, la Dott.ssa Antonella CARBONE quale Dirigente cui conferire l'incarico quinquennale di Direttore della U.O.C. di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell'ASM;
3. di conferire alla Dott.ssa Antonella CARBONE il suddetto incarico, mediante stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, con decorrenza dal giorno indicato nel contratto stesso ed attribuzione della fascia A1 – Dipartimento Multidisciplinare Medico – del vigente regolamento aziendale sulla graduazione delle funzioni dirigenziali;
4. di approvare lo schema del contratto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che
  - l'incarico comporta l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 484/1997, ove non sia stato già conseguito, a pena di decadenza;
  - il trattamento economico spettante per l'incarico è quello previsto dalla contrattazione collettiva applicabile;
  - il relativo costo per l'Azienda derivante dal presente atto, quantificato su base annua in € 33.386,79, e pari alla differenza tra l'attuale costo annuo della Dott.ssa Antonella CARBONE, odierna dipendente, ed il costo di massima del Direttore Medico di U.O.C., pari ad € 144.445,34, costituisce spesa di competenza dell'esercizio;
  - la documentazione menzionata nel presente provvedimento è custodita presso l'U.O. proponente;
6. di comunicare, a cura della competente UOC proponente, il presente atto alla Dott.ssa Antonella CARBONE ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro per il conferimento dell'incarico di che trattasi;
7. di dare atto che il direttore proponente ha attestato che il provvedimento è utile e legittimo ai sensi della L. 20/1994 e della L. 241/1990 e s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge e regolamentare in materia;
8. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta scostamenti nelle previsioni di budget assegnato;
9. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge;
10. di dare atto che l'allegato indicato nella proposta costituisce parte integrante del provvedimento;

11. di attribuire al presente provvedimento l'immediata esecutività, al fine di procedere celermente agli atti consequenti;
12. di disporre, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i., la pubblicazione immediata dei dati contenuti nel presente atto sul sito aziendale, alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

Letto, approvato e sottoscritto	
Il Direttore Generale	
Dott.ssa Sabrina Pulvirenti	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è posto in pubblicazione sull'Albo pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria di Matera (ASM), sito web [www.asmbasilicata.it](http://www.asmbasilicata.it), per 5 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti del dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 11, comma 11 e dell'art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.

Il provvedimento è trasmesso:

- al Collegio sindacale
- alla Regione Basilicata – art. 44 comma 2 L.R. n. 39 del 31.10.2001

Il Responsabile della pubblicazione

---

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (*conforme alle Regole tecniche pubblicato nel DPCM 22 febbraio 2013, previsti dall'art.71 del Codice dell' Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005*). Il documento è sottoscritto con firma digitale (*verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale*) e/o con firma elettronica avanzata (*firma grafometrica*). In caso di stampa cartacea l'apposizione della firma digitale o comunque l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art.4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.